

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEI PARERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI E SUL RICORSO IN PREVENZIONE

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente Regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi originati:

- a) dalle istanze con cui gli Avvocati o i Praticanti avvocati abilitati (o i loro eredi) richiedano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi sia all'attività di assistenza giudiziale che stragiudiziale, nonché
- b) dai ricorsi in prevenzione sulla parcella del professionista depositati dalle parti private, i tentativi di conciliazione di cui all'art. 13, comma 9, della L. 31 dicembre 2012 n. 247, ovvero quelli ritenuti opportuni dal Consiglio dell'Ordine,

fissando i termini, iniziale e finale, per lo svolgimento e la conclusione, nonché gli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti e lo stesso Ordine.

TITOLO I

OPINAMENTO PARCELLE

Art. 2

(Presentazione dell'istanza)

L'istanza, in forma scritta, è presentata utilizzando la modulistica disponibile sul sito web del Consiglio dell'Ordine, presso la relativa Segreteria, corredata di tutti gli allegati.

L'istanza può essere presentata anche a mezzo PEC, all'indirizzo ord.lagonegro@cert.legalmail.it, corredata di tutti gli allegati in formato digitale.

Unitamente all'istanza di opinamento/parere di congruità, l'Avvocato o il Praticante Avvocato abilitato dovrà versare al Consiglio, secondo le modalità fissate dal successivo art. 14 del presente Regolamento, una percentuale pari all' 1 (uno) % del compenso richiesto, da valere a titolo di anticipazione sul maggiore importo, pari al 3% (tre) del compenso liquidato, determinato ai sensi del successivo art. 10.

Detto importo non sarà comunque ripetibile e in ogni caso, qualunque sia l'importo del compenso richiesto, non potrà essere inferiore ad € 20,00(venti).

Unitamente all'istanza di opinamento/parere di congruità, andrà altresì versato l'importo di € 10,00 (dieci) a titolo di contributo per le spese forfettarie di segreteria, oltre le eventuali spese postali per le comunicazioni non effettuabili a mezzo pec.

L'istanza deve contenere:

- tutti i dati identificativi del soggetto rappresentato/difeso e, se diverso, anche del soggetto che ha conferito l'incarico (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, pec, etc);
- l'indicazione del valore della pratica, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;
- la descrizione dell'attività professionale svolta;
- l'importo del compenso che si ritiene spettante;
- l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda la eventuale applicazione di aumenti o riduzioni rispetto ai parametri base;
- nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine.

Le notule, debitamente redatte e sottoscritte, vanno allegare all'istanza oppure inserite nell'istanza stessa.

All'istanza va allegata marca da bollo da € 16,00 (sedici) da apporre sul provvedimento conclusivo del procedimento.

La procedura per il rilascio dell'opinamento/parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocati abilitati tenuti dal Consiglio dell'Ordine di Lagonegro o dai suoi eredi o aventi diritto.

Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la domanda relativa potrà essere rifiutata sin dal suo deposito presso la Segreteria dell'Ordine e comunque il Consiglio non sarà tenuto a formalizzare il diniego né ad archiviare gli atti depositati.

Art. 3

(Allegazioni)

All'istanza, formata ai sensi dell'art. 2, andrà allegata copia di tutta la documentazione utile per il suo esame:

- a) per la identificazione del conferimento dell'incarico, con specificazione dell'oggetto dello stesso, allegando, in caso di enti pubblici, gli atti amministrativi necessari al fine;
- b) per la valutazione delle attività svolte (es. c.d. veline atti giudiziari, anche di controparte, copie verbali, copie pareri, copie contratti, copie lettere, ecc.);
- c) il provvedimento che ha definito, anche parzialmente, il giudizio.

Nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo è indispensabile allegare la sentenza dichiarativa di fallimento/liquidazione giudiziale.

Nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio è indispensabile allegare il provvedimento di nomina.

Art. 4

(Incarichi congiunti)

Quando incaricati della difesa siano più avvocati, non possono essere opinati compensi in solido, ma ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata.

Pertanto, gli avvocati, nella redazione della parcella, dovranno indicare le attività specificamente svolte da ciascuno di essi ed allegare eventuali convenzioni intercorse con il cliente, in difetto dovendosi presumere lo svolgimento paritario dell'attività professionale con conseguente proporzionale diritto al compenso.

Art. 5

(Procedimento)

Entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione dell'istanza di opinamento/congruità, la Segreteria formerà il fascicolo del procedimento e ne darà comunicazione al Presidente ed al Consigliere Delegato, che assumerà, quindi, la posizione di Relatore e la qualifica di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, esercitando i poteri e le funzioni e restando soggetto agli obblighi previsti dalla suddetta legge.

Il Consigliere Relatore, entro 5 (cinque) giorni dall'assegnazione, provvederà a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo all'istante, onerandolo di darne comunicazione al soggetto rappresentato/difeso e, se diverso, anche al soggetto che ha conferito l'incarico, avvertendolo della facoltà di accedere agli atti del procedimento e averne copia, previa corresponsione dei diritti e nell'osservanza dei limiti di legge, di presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Tutte le comunicazioni relative al procedimento di opinamento/congruità saranno effettuate a mezzo p.e. c. o, nell'ipotesi di impossibilità, per qualsiasi causa, dell'uso della p. e.c., a mezzo raccomandata a. r. ovvero per "presa visione" del diretto interessato.

Art. 6

(Opinamento/parere di congruità)

Il Consigliere delegato riferirà al Consiglio con relazione a sua firma per l'approvazione e il parere sarà reso con decreto vistato dal Segretario e dal Presidente.

Il Consiglio opina il compenso sulla fede di quanto esposto nella notula predisposta dall'Avvocato o dal Praticante Avvocato in relazione all'opera prestata e su quanto eventualmente acquisito e/o prodotto anche dalle parti interessate.

Il Consiglio liquida il compenso ritenuto congruo senza tener conto né indagare su acconti eventualmente corrisposti che, evidentemente, andranno detratti dall'importo complessivo riconosciuto congruo.

Il Consiglio è sovrano nella valutazione dell'impegno, del pregio dell'opera prestata, della difficoltà delle questioni e dei vantaggi per il cliente come prospettati e liquida il compenso, ordinariamente, in conformità ai vigenti parametri, salvo il potere di discostarsene, in aumento e/o in diminuzione, per comprovate ragioni delle quali, pur sinteticamente, dovrà dare contezza.

La delibera in ordine all'istanza, salvo quanto disposto agli artt. 7 e 8, è adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di deposito, da parte dell'istante, della prova della comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, ovvero dall'adempimento delle integrazioni istruttorie richieste all'istante, di cui al successivo art. 9.

Art. 7

(Proroga e/o sospensione dei termini)

In caso di necessità i termini predetti possono essere prorogati per un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni.

Ove sia investito in via preliminare altro Organo, i termini sono sospesi sino alla risposta data da quest'ultimo.

Parimenti i termini di formulazione del parere sono sospesi ove il Consiglio dell'Ordine, avendo ricevuto una segnalazione in prevenzione del cliente dell'iscritto, ritenga di esperire un tentativo di conciliazione fra le parti, ovvero quando queste ultime lo abbiano, anche singolarmente, richiesto ex art. 13 co. 9 della L. n. 247/90.

In tal caso, i termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data del provvedimento con cui il Consiglio dichiara chiuso il procedimento di tentativo di conciliazione.

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Art. 8

(Richiesta integrazione documentazione e/o convocazione)

Il Consigliere Relatore può chiedere all'istante il deposito di specifica documentazione, ovvero chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine.

Qualora l'istante non ottemperi all'invito, ovvero non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorsi i termini concessi, l'istanza di opinamento verrà dichiarata improcedibile.

In quest'ultimo caso, l'iscritto potrà, comunque, depositare nuova istanza di opinamento, corredata dai documenti mancanti, oppure chiedere di essere sentito a chiarimenti.

Art. 9

(Deposito dell'opinamento/parere di congruità e comunicazioni)

Avvenuto l'opinamento/adozione del parere di congruità, il Consiglio provvederà a depositare il relativo fascicolo nella Segreteria dell'Ordine, che ne darà comunicazione all'istante, il quale dovrà tempestivamente provvedere al ritiro delle parcelle opinare e della documentazione, pagando contestualmente alla Segreteria i diritti di opinamento con le modalità indicate all'art. 14 del presente regolamento.

Non è onere del Consiglio conservare copia della documentazione versata in atti.

Art. 10

(Diritti di opinamento/parere di congruità)

Per l'opinamento saranno dovuti al Consiglio dell'Ordine i diritti pari al 3 (tre) % dell'intero importo liquidato per le competenze imponibili, a tal fine rilevando il compenso maggiorato del rimborso forfettario delle spese generali, da cui sarà detratta l'anticipazione dell'1% (uno) versata all'atto della presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 2.

Qualora l'opinamento venga richiesto per proporre ammissione al passivo del fallimento/liquidazione giudiziale ovvero nei confronti di enti pubblici in condizione di dissesto o equipollente, nonché per le difese di ufficio e degli irreperibili, i "diritti di opinamento" saranno dovuti nella misura dell'1 (uno) %.

Deliberato l'opinamento, l'importo di cui ai commi 1 e 2, sarà comunque dovuto anche se l'istante non abbia più interesse al ritiro del provvedimento.

Art. 11

(Rinuncia alla istanza)

L'istante potrà rinunciare alla liquidazione richiesta e ritirare la documentazione prima dell'adozione della delibera di cui all'art. 6, mediante apposita istanza scritta depositata presso la Segreteria dell'Ordine oppure inviata tramite p. e.c. al Consiglio dell'Ordine.

In tal caso i diritti di cui all'art. 10 non saranno dovuti ma l'anticipazione versata e le spese di cui all'art. 2, comma 5, espressamente non ripetibili, non saranno restituite.

TITOLO II

RICORSO IN PREVENZIONE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Art. 12

(Ricorso in prevenzione e tentativo di conciliazione)

Ove la parte privata interessata presenti ricorso in prevenzione sulla parcella dell'Avvocato o del Praticante Avvocato abilitato, ai sensi dell'art. 13 comma 9 della L. n. 247/12, si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Art. 13

(Modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione)

Il tentativo di conciliazione è disciplinato dalle regole che seguono, che si applicano anche nel caso di tentativo di conciliazione richiesto autonomamente:

- a. la richiesta di tentativo di conciliazione dovrà essere redatta per iscritto e accompagnata dalla copia degli atti ritenuti necessari e dal pagamento dei diritti di segreteria, pari ad € 10,00 a titolo di contributo spese forfetarie di segreteria, oltre alle spese postali per le eventuali comunicazioni non effettuabili a mezzo p.e. c;
- b. nel caso di richiesta di conciliazione "autonoma" (non a seguito di opinamento) che pervenga dal cliente, la documentazione ritenuta necessaria dovrà essere depositata dall'Avvocato o Praticante Avvocato abilitato che aderisca al tentativo almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per il tentativo;
- c. il Presidente dell'Ordine o il Consigliere delegato convocherà le parti dinnanzi a sé ed esperirà il tentativo di conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni;
- d. la data fissata, con tutte le indicazioni prescritte, sarà comunicata a cura della Segreteria ad entrambe le parti;

e. l'esito del tentativo sarà documentato dal relativo verbale sottoscritto dalle parti presenti nonché dal Presidente o dal Consigliere delegato;

f. la consegna di un originale del verbale per ciascuna delle parti è subordinata al pagamento del contributo di conciliazione di cui all'art. 20;

g. nel solo caso di esito positivo della conciliazione, in aggiunta ai diritti di segreteria, sarà dovuto un contributo pari al 2% (due) dell'importo concordato;

h. la responsabilità del pagamento del contributo è solidale tra le parti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

(Esecuzione pagamenti)

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell'Ordine utilizzando il dispositivo P. O. S. ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario con IBAN **IT82T0815442010000000553802**.

Art. 15

(Inosservanza del regolamento)

La consapevole violazione del dovere di verità nell'esposizione degli elementi addotti ai sensi del presente Regolamento, integra condotta che potrà essere valutata ai sensi e per gli effetti del Codice Deontologico.

Art. 16

(Norma transitoria)

Il presente Regolamento abroga il precedente regolamento approvato il 11/03/2015 e le successive integrazioni e modifiche, e si applica anche alle istanze depositate e non ancora esitate dal Consiglio dell'Ordine, in ordine alle quali il procedimento resta assegnato al Relatore già nominato e tutti i termini inizieranno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito ufficiale dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro.

Lagonegro, 20.06.2023